Pubblicato il 11/01/2023

N.00010 2023 REG.PROV.CAU.
N. 00923/2022 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 923 del 2022, proposto da

- , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Nunziata e Bruno Napoli e domiciliata ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

- l'Università degli Studi di Ferrara, in persona del Rettore pro-tempore, e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Bologna, Via A. Testoni n. 6;

nei confronti

- , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito "idonei quarto anno" e "non idonei quarto anno" del 7 novembre 2022 pubblicata con provvedimento, privo di numero di protocollo, pubblicato sull'Albo online dall'Università degli Studi di Ferrara, tra gli avvisi, al

n. 840 del 7 novembre 2022 con la sola indicazione delle pre-matricole dei candidati partecipanti, nella parte in cui la ricorrente, avente pre-matricola n. 74, è stata giudicata “non idoneo” e, quindi, non ammessa al quarto anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia;

- della nota p.e.c. del 17 novembre 2022 dell’Ufficio Immatricolazioni e Trasferimenti dell’Università degli studi di Ferrara di riscontro all’istanza di accesso agli atti e dell’allegata tabella di valutazione della ricorrente; del Bando di selezione per l’iscrizione ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022/23 approvato con D.R. Prot. n. 214482 – Rep. n. 1016/2022 del 5 luglio 2022, pubblicato all’albo d’Ateneo – Prot. n. 216052 – Rep. n. 474/2022 del 6 luglio 2022, contenenteil regolamento per l’iscrizione ad anni successivi al primo, nella parte in cui lede il diritto della ricorrente ad essere immatricolata al quarto anno del corso di laurea cui aspira; dell’avviso con il quale sono stati resi noti i posti disponibili per l’anno accademico 2022/2023 pubblicato all’Albo d’Ateneo - Protocollo 471/2022 - Rertorio n. 216048 del 6 luglio 2022, allegato al Bando di selezione per l’iscrizione ad anni successivi al primo per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022/23 del 5 luglio 2022;

- di tutti i verbali relativi alle operazioni di esame e valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di accesso al quarto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia espletate dalla competente Commissione valutatrice;

- se e per quanto possa occorrere, di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2023, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, a un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto il mancato riconoscimento in favore della ricorrente dei (sei) crediti derivanti dal superamento dell'esame di lingua inglese non appare giustificato, essendo a tal fine irrilevante la non attribuzione del voto finale nello stesso esame, trattandosi di aspetto non strettamente interdipendente con il precedente, e nemmeno rilevando l'omessa immediata impugnazione della clausola del bando che imponeva tale correlazione, non essendo la stessa immediatamente lesiva;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare, stante anche la sussistenza di un danno grave e irreparabile in capo alla ricorrente;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) accoglie la domanda di sospensione cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito della controversia l'udienza pubblica del 12 luglio 2023, ore di regolamento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Antonio De Vita	**Andrea Migliozzi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.